Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1982, n. **308**.

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione della legge

La presente legge favorisce ed incentiva, anche in *armonia con la politica energetica* della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Art. 2.

Coordinamento degli interventi

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

Art. 3.

Tipologie tecnico-costruttive

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, *anche nella ristrutturazione degli edifici* esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e, o il recupero di energia.

Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla C.E.E.

Art. 4.

Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore.

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe.

Il limite di cui al primo comma non si applica ai *ricuperi di energia effettuati, previa autorizzazione* del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province e loro consorzi o aziende singole o consorziate nonché da consorzi istituiti fra aziende pubbliche e private, i limiti di potenza sono determinati dalle *esigenze della produzione di calore.*

L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere venduta all'ENEL.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.

Art. 5.
Interventi sugli edifici

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Capo II
CONTRIBUTI ED INCENTIVI

Art. 6.
Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia

Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, è ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento do mentata, e fino ad un limite di 15 milioni di lire, ciascuno dei seguenti interventi:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che c senta un risparmio di energia non inferiore al 20 cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di all'allegata tabella *A*;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzic sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori tualmente in funzione. Nella allegata tabella *B* sono dicate le caratteristiche che individuano i generatori alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impia per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano copertura di non meno del 30 per cento del fabbisog termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'interv to nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con r dificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la pro zione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fo rinnovabile per la produzione di energia elettrica edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il c tributo può essere elevato fino all'80 per cento;

6) l'installazione di sistemi di controllo integr in edifici civili purché dotati di impianti di riscal mento con potenza termica al focolare superiore a mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di re lare e simultaneamente contabilizzare per ogni sing utenza i consumi energetici, ove non previsti da normativa vigente.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore immobili urbani di interventi compresi tra quelli cui al terzo comma si applicano le disposizioni c tenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 3

Art. 7.
Competenza delle regioni

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel cui territorio sono effettuati gli in venti previsti dall'articolo precedente, sono delegate erogare i contributi di cui allo stesso articolo, su manda dei soggetti interessati e nei limiti dello st ziamento ad esse assegnato. Le regioni possono a l volta delegare le province, i comuni o loro consorz associazioni e le comunità montane.

Le regioni, nell'ambito delle direttive emesse CIPE entro i tre mesi successivi all'assegnazione de stanziamento, determinano le modalità di presenta ne delle domande, nonché i criteri di priorità per concessione dei contributi definiti in base alla qua tà di energia primaria risparmiata, per unità di ca tale investito nell'intervento. Nelle direttive di cui presente comma devono essere comprese specifi prescrizioni volte a garantire la regolare manutenzi ed il corretto esercizio delle opere e degli impia ammessi al contributo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni viano al Ministero dell'industria, del commercio e de artigianato una relazione dettagliata sui contributi e gati nell'anno precedente.

Art. 8.

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale

Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.

In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.

Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

Art. 9.

Competenza delle regioni

Le regioni nel cui territorio sono effettuati gli interventi previsti nel precedente articolo 8, sono delegate ad erogare i contributi su domanda dei soggetti interessati e nei limiti dello stanziamento ad esse assegnato. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.

La domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve essere presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, corredata della relazione di un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale, che documenti la corrispondenza dell'intervento alle finalità e ai requisiti di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione del credito agevolato di cui al precedente articolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento, la trasmette alla regione, unitamente all'estratto della delibera e ad una relazione motivata.

Il presidente della giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interesse in misura che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, la regione può avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inattività protratta per oltre un anno degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo e al precedente articolo 7, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone il compimento dei relativi atti sostitutivi.

Entro il mese di febbraio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Il complessivo limite d'impegno di lire 300 miliardi, di cui al terzo comma del precedente articolo 8, è ripartito fra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione.

Art. 11.

Progetti dimostrativi

E' autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.

Art. 12.

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo

Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.

Per la concessione di contributi di cui al punto 2) è autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983.

Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma.

Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 13.

Contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli con trazione elettrica o mista.

E' autorizzata la spesa di 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale alle aziende municipalizzate dei comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti e nell'ambito di un piano di sostituzione dei veicoli con trazione tradizionale, per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria o con trazione mista elettrica e tradizionale, di costruzione nazionale.

Il contributo è concesso anche per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Il contributo è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella misura del 20 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica ed è erogato su domanda dei soggetti interessati sulla base delle norme e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli debbono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione e al corretto esercizio delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui lo stanziamento sia inferiore ai contributi richiesti, l'erogazione sarà effettuata tenendo conto prioritariamente degli effetti dell'intervento sulla quantità di energia primaria risparmiata, per ogni unità di capitale investito, in seguito all'intervento effettuato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, predispone un piano dimostrativo per l'utilizzo di alcool etilico o metilico anche in miscela con benzina per autotrazione e per le necessarie produzioni agricole.

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà avere durata non inferiore a due anni, è prevista la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

Art. 14.

Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti

E' autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 4.

La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.

Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

Art. 15.
Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.

L'ENEL, l'ENI, l'ENEA ed il CNR possono, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistere le regioni nell'attuazione della presente legge.

Le regioni e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge e dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Art. 16.
Divieto di cumulo di contributi

I contributi di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 non sono cumulabili con analoghe incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Capo III
Disposizioni varie e finali

Art. 17.
Autoproduzione

Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e sulle concessioni per le quali l'Ente predetto non si è avvalso della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 18.
Modifiche alla legge 6 *dicembre* 1962, *n.* 1643, *concernente istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.*

All'articolo 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui ».

Art. 19.
Risorse geotermiche a bassa temperatura

Per lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa temperatura, di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, l'ENEL è tenuto a stipulare con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 ed all'articolo 12 una convenzione per la cessione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di ricerca e coltivazione.

Le convenzioni saranno conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate. La convenzione tipo dovrà contenere i criteri

per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto dei costi della concessione e della ricerca, dei costi degli idrocarburi e del risparmio conseguibile.

Art. 20.

Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche

Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

Art. 21.

Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, è sostituito dai seguenti:

« Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.

Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

Art. 22.

Omologazione degli impianti e delle apparecchiature

I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente è indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila TEP (tonnellate equivalenti petrolio) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia.

Art. 23.

Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento

E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe.

Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 24.

Relazione annuale al Parlamento

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 25.

Norme transitorie

Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 26.

Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili

Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purché comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ».

Art. 27.

All'onere di lire 878.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede quanto a lire 405.000 milioni, per l'esercizio

finanziario 1981, e quanto a lire 473.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1982, rispettivamente a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — BARTOLOMEI — TESINI — NICOLAZZI — FORMICA — DARIDA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA *A*

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

STRUTTURE DA COIBENTARE	L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a. Δ t (m^2 °C h/kcal), dove Δ t è il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e « a » è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti	a = 0,1
Terrazzi e porticati	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno	a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine	Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno	a = 0,04
Doppi vetri	Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche *D*, *E* ed *F* del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione della acqua calda	Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

TABELLA *B*

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1982, n. 309.

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto l'art. 8 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 602, e successive modificazioni, concernenti rispettivamente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Dopo l'art. 36-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 36-*ter* - *Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente.* — Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *d*), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.

Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione della imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente ».

Dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-*bis* - *Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria.* — Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, possono limitarsi, in base agli elementi predetti, ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44 ».

Art. 46 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* ovvero ai sensi dell'art. 36-*ter*. ».

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 9 - nell'ultimo comma le parole « ai sensi dell'art. 36-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. » sono sostituite con le parole: « ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

Art. 11 - nel secondo comma le parole: « ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, » sono sostituite con le parole: « ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ».

Art. 14 - la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni; ».

Art. 18 - nel comma aggiunto con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 le parole: « ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, » sono sostituite con le parole: « ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ».

Art. 30 - nel secondo comma, come sostituito dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, le parole: « in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, » sono sostituite con le parole: « ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ».

Art. 92 - nell'ultimo periodo del primo comma le parole: « ai sensi dell'art. 36-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. » sono sostituite con le parole: « ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 14 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 4

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 1982.

Adeguamento dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per l'anno 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota 29 gennaio 1982, prot. n. 2584, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale negli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1981, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 79,6;

Considerato che, per l'anno 1982, occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1982, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 79,6 per cento.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1982 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal presente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1982
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 237

(2842)

DECRETO 27 maggio 1982.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 12 luglio 1982 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Catanzaro: Cirò Marina;
della provincia di Chieti: Guardiagrele-Atessa;
della provincia di Nuoro: Nuoro;
della provincia di Oristano: Baressa-Simaxis;
della provincia di Perugia: Spoleto;
della provincia di Reggio Calabria: Caulonia-Mammola-Oppido Mamertina-Siderno;
della provincia di Siracusa: Avola-Palazzolo Acreide-Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2841)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1982.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che affida al CIPI la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della stessa legge n. 675/1977;

Visto il primo comma della delibera CIPI in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979, che considera « piccole e medie imprese » le imprese con meno di 300 (trecento) dipendenti e 6 (sei) miliardi di lire di capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario);

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma della citata delibera CIPI/1979 il predetto limite dimensionale relativo al capitale investito deve essere aggiornato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, nei casi in cui la variazione superi il 10 (dieci) per cento del valore del capitale precedentemente stabilito;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1980 e 8 maggio 1981 con i quali il predetto limite dimensionale è stato elevato rispettivamente a 7 e 8,5 miliardi;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1981 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 16,40 (sedici e quaranta) per cento;

Considerato, perciò, che occorre procedere all'aggiornamento del citato limite dimensionale del capitale investito;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale investito delle « piccole e medie imprese » di cui alle premesse è elevato a lire 9,89 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: MARCORA

(2793)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 300 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dallo articolo 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1982
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 54

(2867)

DECRETO 4 giugno 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 giugno 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 700 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 giugno 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1982
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 55

(2868)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 maggio 1982.

Costituzione del quartier generale italiano presso il comando forze alleate Sud-Europa in ente dipendente amministrativamente dalla direzione di amministrazione interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 27 dicembre 1974 con il quale, al penultimo comma, viene disposto, tra l'altro, che il quartier generale italiano presso Afsouth assume la funzione di distaccamento amministrativo dell'ufficio amministrazioni speciali;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che pone alle dipendenze amministrative della direzione di amministrazione interforze gli enti a carattere interforze direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, con il quale è stato costituito il reparto per il coordinamento amministrativo nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, con il quale è stata costituita la direzione di amministrazione interforze;

Decreta:

Il quartier generale italiano presso il comando forze alleate Sud-Europa, a decorrere dal 1° luglio 1982, è costituito in ente, dipendente amministrativamente dalla direzione di amministrazione interforze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

(2812)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 marzo 1982, n. **310.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Lorenzo martire dalle parrocchie del S. Sepolcro e di S. Vittoria, in Acquapendente.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montefiascone-Acquapendente 15 settembre 1980, relativo alla separazione della parrocchia di S. Lorenzo martire, in Acquapendente (Viterbo), dalle parrocchie del S. Sepolcro e di S. Vittoria nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 300

DECRETO 9 marzo 1982, n. **311.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Santi Angeli custodi, in Verona.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei Santi Angeli custodi, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 298

DECRETO 9 marzo 1982, n. **312.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione del « Monastero di S. Giovanni delle Clarisse », in Alghero.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Monastero S. Chiara », in località Monte Agnese di Alghero (Sassari), assunta dal « Monastero di S. Giovanni delle Clarisse ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 299

DECRETO 9 marzo 1982, n. **313.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Addolorata, in Verbania.

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Addolorata, in località Renco del comune di Verbania (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 297

DECRETO 9 marzo 1982, n. **314.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Madonna della misericordia, in Bresso.

N. 314. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale Madonna della misericordia, in Bresso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 301

DECRETO 9 marzo 1982, n. **315.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « S. Francesco d'Assisi », in Castellaneta.

N. 315. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° gennaio 1979, integrato con due dichiarazioni datate rispettivamente 7 febbraio 1980 e 16 marzo 1981, relativo alla erezione della parrocchia « S. Francesco d'Assisi », in Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 302

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1982. Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 27/1981 del 26 maggio 1981 con il quale sono state riconosciute alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL acconti sulle integrazioni tariffarie per l'anno 1981;

Considerato che è necessario disporre la corresponsione di acconti per l'anno 1982 al fine di assicurare la produzione e distribuzione di energia elettrica nelle zone servite, in attesa di procedere al conguaglio tra quanto corrisposto e quanto spettante, sulla base di dati consuntivi;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 de' 15 settembre 1947);

Delibera:

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardanti la prevalenza dei consumi, corrisponderà alle imprese elettriche distributrici non trasferite all'ENEL, appresso elencate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi nel 1982 nella misura appresso indicata:

1) Sippic - Capri (Napoli)	L. 186
2) S.e.l. - Lipari (Messina)	» 185
3) Smede - Centrale di Pantelleria (Palermo)	» 216
4) Selis - Lampedusa	» 226
5) S.e.p. - Ponza (Latina)	» 206
6) Sie - Isola del Giglio (Firenze)	» 290
7) O.e. Accardi - Favignana (Trapani)	» 257
8) I.e. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	» 287
9) Impresa elettrica Germano - Isole Tremiti (Bari)	» 363
10) A.e. Marettimo (Gestione Selis) - Marettimo (Palermo)	» 482
11) A.e. Linosa (Gestione Selis) - Palermo	» 609
12) I.c.e. - Levanzo (Trapani)	» 434
13) Società Odoardo Zecca - Pescara	» 116
14) Soc. Nolana I.e. - Nola (Napoli)	» 182
15) Elett. Comun. di Pozzomaggiore (Sassari)	» 9
16) Soc. Idroelettrica Cropani (Catanzaro)	» 15
17) A.e. Comunale di Monti (Sassari)	» 18
18) I.e. F.lli Brizzi Vito & Lino - Alfero (Forlì)	» 33
19) S.e. Musellarese - Musellaro (Pescara)	» 70
20) Imp. F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	» 69
21) Ditta Orsatti - Casacanditella (Chieti)	» 14
22) Ridolfi Dino - Stazzana Fraz. Palagnana (Lucca)	» 86
23 S.e. Peligna - Pratola Peligna (L'Aquila)	» 38

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(2848)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 aprile 1982. Direttive riguardanti programmi sul disimpegno di partecipazioni detenute dalla GEPI nei confronti di società localizzate nel Centro-Nord.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che assegna alla GEPI, sulla base delle direttive di questo Comitato, il compito di proseguire la gestione delle partecipazioni acquisite al momento dell'entrata in vigore della legge e di effettuare nuovi interventi a sostegno delle imprese in crisi nell'area meridionale e nelle aree depresse del Centro-Nord;

Vista la propria delibera del 20 luglio 1979, integrata con la delibera dell'8 luglio 1980, con la quale sono state emanate le direttive riguardanti la gestione delle partecipazioni in essere, i criteri che debbono essere tenuti presenti ai fini della esplicazione dei nuovi interventi e la procedura per la formazione delle decisioni relative alla messa in liquidazione delle imprese ritenute non più risanabili;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, il quale dispone che la GEPI deve definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo ipotesi di riconversione produttiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ad eccezione dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonché delle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Vista la relazione sui programmi di disimpegno relativi agli interventi in essere nelle aree del Centro-Nord, trasmessa dalla GEPI il 18 febbraio 1981 ed aggiornata al 31 gennaio 1982 con un documento inviato a questo Comitato il 26 febbraio 1982;

Considerato che i programmi di disimpegno riguardano 63 società con un numero complessivo di addetti pari a 18.272 unità, le quali, tenuto conto dei parametri relativi al grado di risanabilità e di cedibilità, possono sostanzialmente suddividersi in quattro categorie: *a)* cedibili 24 società con 8.379 addetti; *b)* cedibili solo a condizione che si verifichino determinati eventi (successo dei piani di risanamento, avvio di programmi di investimento, riduzione della manodopera esuberante) 14 società con 5.995 addetti; *c)* non cedibili 8 società con 3.149 addetti; *d)* da liquidare 17 società con 789 addetti;

Considerato altresì che la previsione dei fabbisogni finanziari, elaborata nel novembre 1980 a prezzi costanti 1981, stima che la realizzazione dei programmi di disimpegno da attuarsi nel periodo 1981-84 comporterebbe una richiesta di risorse pubbliche pari a 355 miliardi di lire;

Tenuto conto dell'esigenza di accelerare il processo di disimpegno dell'azione della finanziaria nell'area del Centro-Nord allo scopo di minimizzare il costo della gestione delle società a carico della finanziaria e, al tempo stesso, di destinare risorse finanziarie dell'intervento pubblico a sostegno delle imprese in crisi nell'area meridionale e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Acquisiti, secondo quanto disposto dall'art. 3, della legge 13 agosto 1980, n. 442, i pareri delle regioni interessate alle decisioni proposte dalla GEPI circa lo smobilizzo delle partecipazioni detenute nel territorio del Centro-Nord;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono approvate le linee programmatiche contenute nella relazione, aggiornata al 31 gennaio 1982, sul disimpegno delle partecipazioni detenute dalla GEPI nei confronti delle società localizzate nel Centro-Nord, con le puntualizzazioni di cui appresso:

1. La GEPI dovrà soprattutto concentrare la propria azione sulla categoria di imprese che, secondo il documento di aggiornamento al 31 gennaio 1982 sulla situazione delle imprese ubicate nel Centro-Nord, risultano cedibili in relazione agli accordi

assunti o da assumere con operatori privati, affinché possa essere raggiunto, entro i tempi prefissati nei patti parasociali, l'obiettivo della cessione a terzi. Eventuali scostamenti rispetto ai programmi di queste imprese, suscettibili di allontanare o vanificare i presupposti necessari al conseguimento dell'obiettivo sopra indicato, dovranno essere tempestivamente valutati e controllati dalla finanziaria al fine della predisposizione degli opportuni interventi correttivi. In nessun caso, dinanzi al venir meno dei requisiti di economicità e delle condizioni di alienazione a terzi delle proprie quote azionarie, la GEPI potrà attivare nuove iniziative produttive dirette a riassorbire i lavoratori delle società ritenute allo stato attuale cedibili.

2. La realizzazione dei programmi delle società cedibili dopo il successo dei piani di risanamento in corso o dopo l'avvio di programmi di investimento dovrà essere subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

l'obiettivo di risanamento dei programmi delle società comprese in questa categoria dovrà collocarsi entro un ambito temporale che non oltrepassi la fine del 1984, mentre la cessione potrà avvenire non più tardi del 1986 a condizione che la società risulti economicamente valida alla fine del 1984;

le operazioni di riconversione e di scorporo potranno essere consentite solo quando l'iniziativa abbia caratteristiche tali che, fermi restando i limiti temporali sopra indicati, possa raggiungere un sufficiente grado di redditività in un periodo di tempo piuttosto ristretto e possa avvalersi della qualificata compartecipazione dei soci privati;

le società, ciascuna delle quali abbia sperimentato negli ultimi due anni più un piano di riconversione e ristrutturazione, non dovranno avviare un nuovo processo di attività, a meno che la partecipazione del socio non sia così elevata da ridurre sensibilmente i rischi della finanziaria.

3. I programmi delle società appartenenti al settore elettronico saranno specificamente esaminati secondo le direttive adottate dal CIPI in base all'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, in materia di interventi a favore del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica. Per quanto concerne le imprese del settore cantieristico la GEPI dovrà indirizzare i suoi sforzi per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione in attesa delle decisioni che dovranno essere prese in ordine alla più opportuna collocazione delle partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI coerentemente con l'attuale assetto strutturale del settore.

4. La finanziaria pubblica dovrà intensificare le procedure relative alla messa in liquidazione di quelle società che sono in una condizione tale da non poter essere più recuperabili, cercando nel contempo di facilitare i processi di mobilità dei lavoratori senza impegnarsi tuttavia nella costituzione di apposite società per l'assorbimento dei lavoratori appartenenti alle società da liquidare. Il meccanismo di attivazione delle procedure seguirà le indicazioni previste nel punto 3. della precedente delibera del 20 luglio 1979.

5. Gli aggiornamenti dei programmi di disimpegno degli interventi in essere relativi alle società del Centro-Nord dovranno essere effettuati dalla GEPI a cadenza semestrale inserendo nella relazione semestrale, che la finanziaria è tenuta a trasmettere a questo Comitato, un documento di aggiornamento sulla situazione delle società localizzate nel Centro-Nord.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(2766)

Deliberazione 28 aprile 1982. Modificazione alla delibera del CIPI del 9 marzo 1982 di approvazione del programma finalizzato per la siderurgia relativamente al settore tubi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978 con la quale, al paragrafo C.5 individua l'industria siderurgica quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Vista la propria delibera in data 9 marzo 1979 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria siderurgica;

Considerato che il punto 2.4 di detta delibera per la parte relativa alla situazione dei tubi, fa stato della sussistenza di una situazione con forti eccedenze di offerte sulla domanda;

Considerato che successivamente a tale epoca il settore è stato interessato da profonde modifiche tra le quali l'incremento delle domande per i tubi di applicazione petrolifera (saldati e non saldati);

Ritenuto quindi necessario modificare, in relazione a tale situazione, il punto 2.4 della delibera del 9 marzo 1979 relativamente al settore dei tubi petroliferi;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Preso atto che è inutilmente decorso il termine prescritto di trenta giorni per l'acquisizione del parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Sulla puntuale proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

In relazione alla mutata situazione del mercato del settore dei tubi, le eventuali iniziative di ristrutturazione devono essere esaminate alla luce di tale circostanza. Di conseguenza contenuti aumenti della capacità produttiva non sono di ostacolo alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(2767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente e ai vice presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal 1° gennaio 1982 è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al trattamento economico del direttore generale dell'Istituto medesimo, maggiorato del 40 %;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento, L. 50.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante ai vice presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, pari al 50 % del compenso annuo lordo fissato per il presidente;

importo lordo della medaglia di presenza nella stessa misura e secondo le modalità e condizioni come sopra stabilite.

(2796)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 1° marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui al'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Farm. - Meridionale Farmaceutica, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, stabilimento di Calcinato (Brescia), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli e stabilimento a Grumo Nevano (Napoli), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Sasso Marconi, Vergato e Zola Predosa (Bologna).

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Subalpine, con sede e stabilimento in Bastia di Mondovì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1982 al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaeta Industria Petroli, con sede in Gaeta, uffici di Milano, è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti a Torino e Triggiano, è prolungata al 1° aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, con sede in Torino e stabilimenti a Torino e Triggiano, è prolungata al 30 aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, con sede in Genova e stabilimento di Montignoso (Massa) e cava in località Forno (Massa), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integarzione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, con sede in Genova e stabilimento in Genova Sestri-Ponente, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma, con sede e stabilimento in Cupramontana (Ancona), è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmj, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento « S. Giorgio » a Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Flood Italiana di S.A. & G. Martinelli, con stabilimento in Caivano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Flood Italiana di S.A. & G. Martinelli, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison di Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Vanacore Salvatore, stabilimento di Napoli, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMA - Industrie Macchine di Alano S.p.a., con sede legale e amministrativa a San Bonifacio (Verona) e stabilimento ad Alano di Piave (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, con sede in Baragiano Scalo (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di San Giovanni in Marignano (Forlì), è prolungata al 10 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Doria di Diodato Ferraioli, Industria conserve alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio Divisione Tematex di Vergiate (Varese) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiart, con stabilimento in Baia (Napoli), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrostabia, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italfua, con sede in Casavatore (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2816)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 210 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 20 aprile 1982, n. 6724/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
1	*Becom*			
	flacone g 120 polvere	6896	7- 3-1958 14- 7-1960	Alfa farmaceutici S.p.a., via Ragazzi del '99 n. 5, Bologna, cod. fisc. n. 00556960375
2	*Antalgil*			
	3 cachets	2738	22- 6-1972 8- 2-1975 16- 3-1979	IFCI - Industria farmaceutica cosmetica italiana S.p.a., via Magnanelli, 2, Casalecchio di Reno (Bologna), cod. fisc. n. 02201630379
	10 cachets	2738	12-12-1970 8- 2-1975 16- 3-1979	
	6 confetti	2738/B	22- 6-1972 8- 2-1975 16- 3-1979	
	40 confetti	2738/B	12-12-1970 8- 2-1975 16- 3-1979	
3	*Neodone*			
	3 cachets	1440	15- 9-1972	Id.
	10 cachets	1440	2- 4-1971	
	6 confetti	1440/B	15- 9-1972	
	40 confetti	1440/B	15-10-1971	
4	*Magisbile*			
	sciroppo flacone da g 250 .	19820	5-12-1970	Magis farmaceutici, viale Europa, 30-36, Brescia, cod. fisc. n. 00312600174
	sciroppo flacone da g 300 .	19820	19- 4-1979	
5	*Thomapirina*			
	16 compresse	4558	16-10-1972	Boehringer Ingelheim S.p.a., via Pellicceria n. 10, Firenze, cod. fisc. n. 00421210485
	20 compresse	4558	16-10-1972	
6	*Broncopulmin*			
	6 fiale da 2 ml	1898	20- 1-1967	Difer - Industrie farmaceutiche triestine S.r.l., viale XX Settembre n. 4, Trieste, cod. fisc. n. 00051550325, cui è succeduta nella proprietà la ditta Ecobi S.p.a., via F. Pozzo, 14, Genova, cod. fisc. n. 00420050106
	6 fiale da 1 ml	1898/1	20- 1-1967	
7	*Penicillina G*			
	flacone × 500.000 U.I.	8489	9- 1-1954	Pfizer italiana S.p.a., Borgo S. Michele (Latina), cod. fisc. n. 00192900595, già della ditta Cifa farmaceutici, corso Venezia, 10, Torino, cod. fisc. n. 00527280010
8	*Nembutal*			
	25 e 100 capsule da mg 50	2690/A	8- 6-1968	Abbott S.p.a. - Prodotti chimico-farmaceutici, via Pontina, km 52, Campoverde di Aprilia (Latina), cod. fisc. n. 00076670595
	25 e 100 capsule da mg 100	2690/A-1	8- 6-1968	
	6 supposte tipo sodico da g 0,12	2690/D	8- 6-1968	
	6 supposte tipo sodico da g 0,06	2690/D-1	8- 6-1968	
9	*Silliver*			
	40 confetti da 35 mg	23192	24- 2-1975 19- 1-1976	Abbott S.p.a., via Pontina, km 52, Campoverde di Aprilia (Latina), cod. fisc. numero 00076670595
10	*Aspirina*			
	60 compresse da g 0,5	4763	27-12-1967	Bayer Italia S.p.a., viale Certosa, 126, Milano, cod. fisc. n. 05849130157
	30 compresse da g 0,5	4763	9- 5-1974	
	30 e 60 compresse per bambini da g 0,1 .	4763/B	9- 5-1974	
11	*Rossofolin normale*			
	10 fiale normale da 50 UCD/3 ml	22341	15-10-1971	Bioresearch S.r.l., via Marcona, 37, Milano, cod. fisc. n. 03942750153

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
12	*Eparina Ritardo*			
	fiale 2 ml al 10% - 200 mg	5172/A	1- 3-1971	The Boots Company Limited, Nottingham (Inghilterra), rappresentato in Italia dalla ditta Boots-Formenti S.p.a., via Correggio n. 28, Milano, cod. fisc. n. 00795170158
13	*Calmante Murri*			
	2 compresse	8562	21- 1-1954 31- 5-1977	Bracco - Industria chimica S.p.a., via E. Folli n. 50, Milano, cod. fisc. n. 00825120157
	5 compresse	8562	28- 7-1973 31- 5-1977	
14	*Eunasin*			
	flacone nebulizzatore da 10 ml soluz. 0,05% adulti	21871	24- 6-1970	Id.
	flacone con pipetta da 10 ml soluz. 0,05% adulti	21871/A	24- 6-1970	
	flacone con pipetta da 10 ml soluz. 0,025% pediatrico	21871/A 1	24- 6-1970	
15	*Farmoreumin*			
	20 compresse	17844	11- 8-1961	Bucaneve di Nerci Alessandro, con sede e domicilio fiscale in via Sercognani, 15, Milano, cod. fisc. n. NRC LSN 14 A 01 D 574B (amministratore Nerci Alessandro, di sesso maschile, nato a Fiesco (Cremona) il 1° aprile 1914, domiciliato in via Sercognani, 15, Milano)
16	*Calmante Fort*			
	1 e 2 cachets	9210	11- 8-1954 4- 9-1961 6-10-1979	Calmante Fort S.r.l., via Valtellina, 2, Milano, cod. fisc. n. 01235320155
	2 compresse	9210/A	11- 8-1954 4- 9-1961 6-10-1979	
17	*Streptosil tiazolo*			
	10 e 20 compresse da g 0,5	3683	24- 8-1950	Istituto De Angeli S.p.a., via Serio, 15, Milano, cod. fisc. n. 00714730157
18	*Pratal*			
	20 compresse da 100 mg	7782	27- 9-1963	Essex Italia S.p.a., via G. Ripamonti, 89, Milano, cod. fisc. n. 00889060158
19	*Broncosedina*			
	flacone sciroppo da 180, 150 e 250 g	13946	4- 7-1959 31- 5-1960 9- 6-1971	F.A.M.A. - Istituto chimico biologico, via A. Sauli, 21, Milano, cod. fisc. n. 00714740156
20	*China C*			
	30 confetti	1755	14- 2-1972	Istituto chemioterapico italiano S.p.a., via Emilia, 99, Lodi-San Grato (Milano), codice fisc. n. 00813380151
21	*Carboyoghurt*			
	60 cialdini	3337	9- 3-1979	Id.
	60 cialdini con vit. PP	3337/B	9- 3-1979	
22	*Vicisin* effervescente all'arancia			
	50 bustine	354/G	27- 3-1970	Id.
23	*Uromidic*			
	16 capsule da 200 mg	24213	31- 5-1980	I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), cod. fisc. n. 00776670150
24	*Meticol*			
	30 confetti	3911	14- 2-1979	Istituto chemioterapico italiano S.p.a., via Emilia, 99, Lodi-San Grato (Milano), codice fisc. n. 00813380151
25	*Meticol Colagogo*			
	40 confetti	3911/B	14- 2-1979	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
26	*Recidol*			
	24 compresse da mg 100	22422	20-11-1971	Lampugnani farmaceutici S.p.a., viale Bianca Maria, 33, Milano, cod. fisc. n. 00738630151
27	*Agruvit* antipiretico			
	scatola bustine da 10 e 20 g di granulare . .	21590/1	1- 3-1971 5- 7-1971 23- 3-1981	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8/10, Milano, cod. fisc. n. 00795960152
28	*Detoxasi*			
	5 fiale liof. da mg 30 + 5 fiale da ml 3 di solvente	22387	20-11-1971	Neopharmed S.p.a., via Pordoi, 18, Baranzate di Bollate (Milano), cod. fisc. n. 00821490158
29	*Saridon*			
	30 compresse	4336	13- 2-1969	Prodotti Roche S.p.a., piazza Durante, 11, Milano, cod. fisc. n. 00747170157
	6 supposte	4336/A	3-10-1966	
30	*Stenetron*			
	5 fiale liof. da UCD 20 + 5 fiale solvente da ml 3	21292	30- 1-1969 24- 9-1970 17-10-1973 27-12-1980	R.B.S. Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., via A. Kuliscioff n. 6, Milano, cod. fisc. numero 00795210152
31	*Tiomidone*			
	10 fiale × 3 cc × mg 350	19724	20- 3-1962 10-12-1970	Saita S.r.l., Paderno Dugnano (Milano), codice fisc. n. 00804270155
32	*Dipramid*			
	15 fiale da mg 5 × ml 1,2	13143/B	5- 8-1980	Valess S.p.a. - Industria chimica, via Vallisneri, 10, Milano, cod. fisc. n. 00888920154
33	*Enteropan*			
	10 fiale da 3 ml	15323/A	22- 7-1959 11- 2-1978	Farmaceutici Damor S.p.a., via S. Maria a Cubito, 27, Napoli, cod. fisc. n. 00272420639
34	*Antireumina*			
	3 compresse	4172	20-11-1950 4- 8-1958 14- 3-1957	Istituto sierovaccinogeno italiano - ISI S.p.a., domicilio fiscale via Appia, km 19,500, S. Antimo (Napoli), cod. fisc. n. 03350950634
35	*Xina*			
	20, 24 e 50 compresse	16816	30- 3-1960 8- 8-1960 24- 5-1965	Pierrel S.p.a., via Depretis, 88, Napoli, codice fisc. n. 00294170634
	60, 85 e 120 flaconi sospensione uso orale .	16816/A	9- 8-1960 24- 5-1965	
	5 e 10 supposte adulti	16816/B	30- 3-1960 24- 5-1965	
	5 e 10 supposte bambini	16816/C	30- 3-1960 24- 5-1965	
36	*Cortical forte*			
	tipo 8 e 6 fiale × 1 ml	17242/2	3- 5-1960	Istituto opoterapico nazionale - ION, via Contessa Matilde, 66, Pisa, cod. fisc numero 00228320503
37	*Silai* 100 *U.C.D.*			
	6 e 10 fiale da 2 ml	13335	24-12-1931	I.R.B.I. S.p.a., strada statale Pontina n. 28, Pomezia (Roma), cod. fisc. n. 00463740589
38	*Silai* 50 *U.C.D.*			
	6 fiale liofilizzato + 6 fiale solvente . . .	13335/A	24-12-1931	Id.
39	*Diuriwas Wassermann*			
	5 fiale × 5 cc	11193/A	30- 5-1956	Wassermann S.r.l., via Ampère, 56, Milano, cod. fisc. n. 00756570156, ora della S.p.a. Istituto farmacoterapico italiano, via dei Castelli Romani, 116, Pomezia (Roma), cod. fisc. n. 00429690589
40	*Carbatriazina* con ftolidina			
	25 compresse	4921/D	8- 9-1954	Farmaceutici Caber S.r.l., via Trieste, 41, Ravenna, cod. fisc. n. 00070340393

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
41	*Mucidan*			
	flacone da ml 25 di tintura	5353	28- 9-1951 23- 3-1981	Kali-Chemie A.G. di Hannover (Germania), rappresentato in Italia dalla ditta Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 282, Roma, cod. fisc. n. 00400380580
42	*Lomudal*			
	50 capsule	22319	3-11-1977	Fisons Limited - Pharmaceutical Divisione Longhborough - Lecesterhire (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Fisons S.p.a., via Leopoldo Serra, 32, Roma, codice fisc. n. 02862680580
43	*Drenocolina*			
	25 compresse	13026/A	25- 9-1957	Mendelejeff S.r.l. - Stabilimento chimico farmaceutico, via Tiburtina, 1496, Roma, codice fisc. n. 00405660580
44	*Sodium - G*			
	20 compresse da g 0,50	3922	13-11-1959	Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., già della ditta Uniter S.r.l., via Tiburtina n. 1496, Roma, cod. fisc. n. 00454010588
45	*Tonogen*			
	10 flaconcini da ml 10	21229	14- 2-1973 23-11-1973	ABC - Istituto biologico chemioterapico S.p.a., via Crescentino, 25, Torino, cod. fisc. numero 00470340019
	15 flaconcini da ml 10	21229	20-11-1971 23-11-1973	
	21 flaconcini da ml 10	21229	20-11-1971 23-11-1973	
	24 flaconcini da ml 10	21229	20-11-1971 23-11-1973	
	30 flaconcini da ml 10	21229	30- 1-1969 23-11-1973	
	flacone da ml 150	21229	30- 1-1969 23-11-1973	
	20, 30 e 40 compresse	21229/A	19- 5-1973	
	60 compresse	21229/A	2- 3-1970 22- 5-1970	
46	*Dolidone B.G.*			
	6 fiale × 2 ml	12188/B	11- 3-1968	Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino, cod. fisc. n. 00470480013
47	*Cutistan*			
	scatola 6 fiale da 2 cc	7426	30- 1-1953	Wassermann S.r.l., via Oropa, 71, Torino, cod. fisc. n. 00756570156
	tubo da g 25 di pomata	7426/A	1- 3-1955	
48	*Disflogin B6*			
	10 fiale × 10 ml	18179/1	13-10-1966	Unione chimica medicamenti Difme S.p.a., via Sabaudia, 44, Grugliasco (Torino), cod. fisc. n. 00481940013
49	*Entero-Vioformio*			
	flacone × ml 100 di sciroppo	120/A	11- 2-1955 7- 1-1956 11-11-1964 26- 2-1974	Ciba Geigy S.p.a., strada statale n. 233, km 20,500, Origgio (Varese), cod. fisc. numero 00826480154
50	*Cytamen*			
	5 fiale da 1 cc	4483	7- 2-1951	Glaxo S.p.a., via A. Fleming, 2, Verona, cod. fisc. n. 00212840235
51	*Urfamycin - V* uso veterinario			
	flacone da 20 ml iniettabile	21063	8- 6-1968	Zambon farmaceutici, via Cappuccini, 40, Vicenza, cod. fisc. n. 00691950240

(2678)

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidi sanitario denominato « Agrumex » dell'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato « Agrumex » concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino, con decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 2559.

(2781)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Felli & C. S.n.c. di Fraschini Paolo, in Gemonio (Varese), assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 28-VA » ha dichiarato nei modi di legge che due punzoni recanti il predetto marchio sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Pietro Binaghi » degli Eredi di Franco Binaghi, in Gallarate (Varese), assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 31-VA », ha dichiarato nei modi di legge che due punzoni recanti il predetto marchio sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(2604)

Ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stato ricostituito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

(2849)

Autorizzazione alla società « Sirea - Società italiana revisioni aziendali - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 maggio 1982 ha autorizzato la società « Sirea - Società italiana revisioni aziendali S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività di revisione.

(2824)

MINISTERO DEL TESORO

Termine di validità delle autorizzazioni per le emissioni obbligazionarie degli istituti di credito mobiliare costituiti sotto forma di società per azioni.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 il termine di validità delle autorizzazioni ex legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni, concernente le emissioni obbligazionarie degli istituti di credito mobiliare costituiti sotto forma di società per azioni, è stato fissato in sei mesi a decorrere dalla data del rilascio delle autorizzazioni medesime.

(2479)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15205, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Ponte Valtellina - s.s. n. 38 dello Stelvio » della lunghezza di km 1+500, ricadente nel territorio dei comuni di Ponte Valtellina e di Chiuro. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15206, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Albosaggia-Faedo » della lunghezza di km 3+500, ricadente nel territorio dei comuni di Albosaggia e di Faedo. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15207, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Tirano-Stazzona » della lunghezza di km 4+500, ricadente nel territorio dei comuni di Tirano e di Villa Tirano. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15208, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Cercino-Cino » della lunghezza di km 2+000, ricadente nei territori comunali di Cercino e di Cino. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15209, ha deliberato di esprimere parere favorevole ai provvedimenti di statizzazione della strada provinciale IV « Tormini-Barghe » e del tronco della strada provinciale n. 79 « Bivio Agnosine-Sabbio Chiese » compreso tra l'innesto della costruenda variante di Odolo della strada statale n. 237 e l'innesto della strada provinciale n. 79 sulla strada provinciale IV « Tormini-Barghe » e di provincializzazione del tratto « Pregastine-Barghe » della strada statale « del Caffaro », in provincia di Brescia.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15210, ha deliberato di classificare tra le strade provinciali della provincia di Como, a seguito della realizzazione delle varianti delle strade provinciali « Lomazzo-Bizzarone » e « di Valmorea », la via Bernasconi in comune di Uggiate Trevano, fra il cimitero e il confine territoriale del comune (lunghezza km 0+950), e la via per Uggiate in comune di Valmorea, fra l'incrocio con la provinciale « di Valmorea » e il confine territoriale del comune (lunghezza km 0+850); di declassificare a comunali, sempre a seguito della realizzazione delle varianti citate, i seguenti tronchi dismessi: in comune di Uggiate Trevano la via Faloppio, tra il confine territoriale del comune e il cimitero (lunghezza km 0+750), e le vie Garibaldi e Roma, tra l'incrocio con via Vittorio Veneto e l'incrocio con la variante della provinciale « Lomazzo-Bizzarone » (lunghezza km 0+950), e in comune di Valmorea la via Cesare Battisti, compresa tra Cascina Canova e il centro di Casanova Lanza (lunghezza km 0+800), e le vie Roma e Manzoni, fra il cimitero di Casanova Lanza e l'incrocio con la provinciale « per Uggiate » (lunghezza km 1+150). Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15211, ha deliberato di declassificare, in provincia di Milano, a comunale il tronco della strada provinciale n. 150 « Rho-Arese » della lunghezza di km 2+778 ricadente nel territorio del comune di Rho, con lo spostamento del caposaldo iniziale dalla progr. km 0+000 alla progr. km 2+778 e con la riduzione della lunghezza originale da km 4+818 a km 2+040. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15212, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a strada provinciale n. 223 « Somaglia-Guardamiglio » il nuovo tronco di variante all'abitato di Somaglia della lunghezza di km 0+902 e di declassificare a comunale il tratto iniziale di km 0+540 del vecchio tronco, mantenendo provinciale la parte restante di km 0+202 quale collegamento con l'abitato di Somaglia. La lunghezza complessiva varia da km 7+049 a km 7+276 mentre il caposaldo iniziale, pur mantenendosi all'innesto con la strada provinciale n. 126, viene spostato alla progressiva km 6+650 dalla progr. km 6+030 della strada provinciale n. 126. Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno definite esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15213, ha deliberato di classificare, in provincia di Brescia, a provinciale n. 79 il nuovo tronco di strada compreso tra località Pregastine (progr. km 3+562) e l'inizio dell'abitato di Lumezzane (progr. km 15+820), spostando il caposaldo finale da progr. km 3+562 a progr. km 15+820; di modificare la denominazione della strada provinciale da « Sabbio Chiese-Pregastine » a « Sabbio Chiese-Pregastine-Lumezzane ».

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15214, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Montagna-Pace » della lunghezza di km 1+200, ricadente nel territorio del comune di Montagna. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15215, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Poggiridenti-Municipio » della lunghezza di km 0+800, ricadente nel territorio del comune di Poggiridenti. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15216, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Ponte di Albosaggia-Ponte di Faedo » della lunghezza di km 3+400, ricadente nei territori comunali di Sondrio e Montagna. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15217, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « S. Pietro-Valeriana » della lunghezza di km 0+650, ricadente nel territorio del comune di Berbenno. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 17 marzo 1982, n. 15218, ha deliberato di classificare, in provincia di Sondrio, a provinciale la strada comunale « Circonvallazione Nord di Caiolo » della lunghezza di km 1+100, ricadente nel territorio del comune di Caiolo. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà definita esattamente all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(2653)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome in forma italiana

Con decreto prefettizio 21 maggio 1982, n. 1/13/2-674, il cognome originario della signora Ersilia Perko ved. Germesi, nata a Trieste il 24 febbraio 1907, abitante a Trieste in via Fabio Severo, 111, è ridotto, in seguito ad istanza della medesima di data 19 marzo 1982, nella forma italiana di « Perco », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il commissario straordinario del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

(2759)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 98.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo agli avvisi di concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia e a tre posti di bidello presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1982, alla pag. 3475, relativo a concorsi a posti di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Università di Venezia, dove è scritto: « Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Università di Venezia », deve intendersi: « Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia ».

Si precisa, inoltre, che i due avvisi relativi a tre posti di bidello presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia si riferiscono ad un unico concorso, che per mero errore materiale è stato pubblicato due volte; pertanto, rimane valido solo il primo avviso.

(2806)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13, IN LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Livorno.

(404/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR », IN MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(407/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 152 del 4 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 52, in Galliate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 28, in Legnago: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

Ente ospedaliero « G. Giglio », in Cefalù: Concorsi pubblici, per esami, per invalidi civili e invalidi del lavoro, a posti di autista, muratore, operaio addetto alla sala di radiologia e ausiliario di cucina.

Ente ospedaliero provinciale specializzato « Alessandro Rizza », in Siracusa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermieri professionali.

Ospedale generale di zona « S. Agata » in Militello: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale generale regionale della fondazione « Casa sollievo della sofferenza », in San Giovanni Rotondo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Ente ospedaliero « S. Rocco », in Linguaglossa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ausiliario-esecutivo.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 53, in Arona: Concorsi pubblici, ad un posto di infermiere professionale, un posto di tecnico di radiologia e a posti di tecnico di laboratorio di analisi.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 30, in Cento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 13, in Castelnuovo Ne' Monti: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto addetto all'ufficio di segreteria nel servizio affari generali, un posto di aggiunto addetto al servizio di gestione del personale e ad un posto di aggiunto addetto al servizio di gestione del bilancio.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario generale ed un posto di magazziniere.

Jochey club italiano: Diario delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, numeri 86 del 29 marzo 1982 e 91 del 2 aprile 1982.

Regione Lazio: Prova pubblica d'esame per accompagnatori turistici.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821540)